CAMERA DEI DEPUTATI N. 2240

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(D'ALEMA)

E DAL MINISTRO DELLA DIFESA

(PARISI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(AMATO)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(MASTELLA)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOA SCHIOPPA)

E CON IL MINISTRO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

(BONINO)

—

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla cooperazione per i materiali della difesa, fatto a Bruxelles il 6 novembre 2003

Presentato l'8 febbraio 2007

ONOREVOLI DEPUTATI ! — La proposta di un accordo quadro di cooperazione italo-svizzero nel settore dell'armamento è stata avanzata, da parte della Svizzera, nel giugno 1998. Tale richiesta si inseriva nell'ambito di un processo di revisione della tradizionale politica di neutralità della Confederazione Elvetica, da cui era emerso il principio della « flessibilità » di applicazione del concetto di neutralità, mirante a « favorire la collaborazione con la NATO nel quadro del Partenariato per

la Pace e di altre forme di collaborazione internazionale » (rapporto della « Commissione di studio per le questioni strategiche » del 26 febbraio 1998).

Il nuovo atteggiamento ha avuto conferma nel rapporto del Consiglio federale sul programma di legislatura 1999-2003 dove, tra gli obiettivi, è indicato quello di sviluppare la presenza della Svizzera nella politica estera e di sicurezza e realizzare la nuova politica di « sicurezza attraverso la cooperazione ».

La nuova politica è sostanzialmente giustificata dalla volontà del Paese in questione di rompere l'isolamento nell'ambito internazionale, e in particolare in quello europeo, a fronte della dinamica di integrazione europea e mondiale dalla quale è caratterizzata la situazione attuale (globalizzazione dell'economia, forme organizzative e cooperative sopranazionali).

Il Memorandum in esame ha le caratteristiche di un accordo mirato a definire solo i princìpi generali della cooperazione nel settore dei materiali della difesa, con particolare attenzione allo scambio di informazioni. Per l'attuazione di progetti specifici, infatti, l'articolo 2, paragrafo 2.1, prevede la stipula di apposite intese.

Scopo del Memorandum è di ricercare il migliore utilizzo e potenziamento delle rispettive capacità industriali relative al comparto difesa, promuovere la standardizzazione e l'interoperabilità per agevolare le operazioni congiunte di *peacekeeping*, oltre che per ottimizzare le rispettive risorse finanziarie. Gli obiettivi riguardano la promozione della ricerca, lo sviluppo, la produzione e l'acquisto di materiali di armamento, l'utilizzazione delle risorse industriali con possibilità di interscambio dei materiali di armamento, da attuare a livello intergovernativo o tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi.

Dal punto di vista gestionale, è prevista l'istituzione di un Comitato direttivo bilaterale, a livello dei direttori nazionali degli armamenti, che avrà la responsabilità di controllare e agevolare la cooperazione.

Tenuto conto che dal primo confronto tra i programmi di ammodernamento degli eserciti dei due Paesi sono state individuate le premesse per intensificare i rapporti fra le rispettive amministrazioni della difesa e, di riflesso, tra i gruppi industriali delle due nazioni per la ricerca di collaborazioni (nel campo di missili terra-aria, elicotteristico, del trasporto aereo e dei velivoli da addestramento), si può ritenere che il Memorandum in questione potrà costituire elemento particolarmente utile per consolidare tali rapporti.

Il testo si compone di 11 articoli. In particolare:

l'articolo 1, « Introduzione ed obiettivi », individua la parti firmatarie del Memorandum, ovverosia il Governo italiano, rappresentato dal Ministero della difesa, e il Consiglio federale svizzero, rappresentato dall'Agenzia per gli approvvigionamenti della Difesa del Dipartimento della Difesa, della Protezione Civile e dello Sport, e indica gli scopi dell'accordo, consistenti nel rafforzamento della cooperazione nelle aree dell'industria della difesa, nella promozione della ricerca, dello sviluppo e dell'approvvigionamento congiunti degli equipaggiamenti militari, nell'identificazione di attività congiunte volte alla standardizzazione e all'interoperabilità, nello scambio di informazioni tecniche e nello sviluppo dei contatti tra le industrie dei due Paesi;

l'articolo 2, « Portata », definisce le attività ricadenti nell'accordo, e cioè l'identificazione di requisiti comuni relativi agli equipaggiamenti delle Forze armate, la collaborazione nell'acquisto di equipaggiamenti volti a soddisfare tali requisiti, il supporto reciproco nelle prove e nelle sperimentazioni tecniche, nello sviluppo di concetti operativi, nella predisposizione di accordi contrattuali e nel supporto logistico, l'organizzazione di riunioni bilaterali su programmi relativi agli equipaggiamenti, la fornitura di servizi di garanzia di qualità e la previsione di compensazioni industriali. In caso di cooperazione su progetti specifici, l'articolo prevede la predisposizione di un Accordo di attuazione, volto a regolare gli aspetti particolari dell'attività congiunta;

l'articolo 3, « Scambio di informazioni sulle opportunità di gara », contempla la possibilità di scambio di informazioni sugli approvvigionamenti in modo tale da consentire alle ditte interessate di partecipare alle gare e stabilisce altresì che le norme rilevanti saranno quelle della nazione acquirente, che la nazionalità della ditta offerente non è elemento ostativo ai fini dell'aggiudicazione di una commessa e che, in caso di non accettazione di una offerta, verrà fornita, su richiesta dell'altra parte, la motivazione del rigetto;

l'articolo 4, « Organizzazione di gestione », prevede la costituzione di un Comitato bilaterale per valutare l'implementazione del Memorandum, con riunioni annuali, e ne individua i componenti;

l'articolo 5, « Sicurezza e visite », sancisce che le informazioni e il materiale classificati scambiati o generati e le visite internazionali verranno gestiti e organizzati in conformità agli accordi internazionali già in vigore tra le parti;

l'articolo 6, « Reclami e responsabilità », introduce il principio, già contemplato in accordi analoghi, approvati con apposita legge di ratifica (ad esempio, vedasi l'articolo VIII della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo statuto delle loro Forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951 e ratificata con legge 30 novembre 1955, n. 1335, successivamente estesa alle nazioni firmatarie del Partenariato per la pace con legge di ratifica 30 giugno 1998, n. 229), secondo cui le parti regolano con « *lex specialis* » (la cui applicazione, ai sensi dell'articolo 14 delle disposizioni preliminari al codice civile, è limitata ai casi previsti dal Memorandum) eventuali richieste di risarcimento, sia tra le parti, sia nei confronti di terzi, relative ad eventi connessi all'esecuzione del Memorandum. Nel caso di specie ciascun Partecipante rinuncia al risarcimento per lesioni o per il decesso di proprio personale o di propri agenti, o per danni o distruzione di beni, causati dall'altro Partecipante, da suo personale o da agenti in servizio nello svolgimento di attività correlate al Memorandum, purché l'evento dannoso non sia dovuto a dolo o a colpa del personale o di agenti di uno dei Partecipanti: in tale caso il risarcimento graverà totalmente sul Partecipante responsabile. La trattazione di casi di risarcimento nei confronti di terzi è di competenza della parte sul cui territorio si è verificato l'evento dannoso, secondo le relative norme nazionali;

l'articolo 7, « Uso e divulgazione delle informazioni », stabilisce che le informazioni scambiate tra le parti, incluse quelle di natura industriale, non saranno usate o divulgate per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite senza il consenso della fonte, e che verranno tutelate in conformità alle norme in vigore. In caso di danno connesso alla divulgazione delle informazioni in maniera non autorizzata, il Partecipante destinatario risarcirà il proprietario delle informazioni. Inoltre, il paragrafo 7.4 stabilisce che le informazioni scambiate ai sensi del Memorandum, nonché documenti, tecnologia o materiali, classificati o meno, non potranno essere ceduti a persone di nazionalità diversa dalle nazioni firmatarie né ad organizzazioni internazionali se non previa autorizzazione scritta della nazione originatrice. Le informazioni saranno contrassegnate con apposita marcatura indicante il Paese di origine, la classifica di segretezza eccetera;

l'articolo 8, « Disposizioni finanziarie », sancisce che il Memorandum non determina alcun impegno finanziario in capo ai Partecipanti, se non quello relativo alle spese per l'implementazione dell'accordo connesse al funzionamento del Comitato direttivo bilaterale, previsto dall'articolo 4;

l'articolo 9, « Composizione delle controversie », precisa che eventuali controversie sull'applicazione del Memorandum verranno risolte unicamente mediante la consultazione e la negoziazione tra le parti;

l'articolo 10, « Data di entrata in vigore, revoca, emendamento e durata »,

stabilisce l'entrata in vigore del Memorandum alla data di ricezione della seconda notifica di firma, la revoca unilaterale con un preavviso scritto di 90 giorni, la permanenza in vigore, anche dopo la revoca, delle previsioni relative alla sicurezza, ai reclami e alle responsabilità, all'uso e alla divulgazione delle informazioni e del materiale e alla composizione delle controversie la possibilità di emendare l'accordo con il mutuo consenso delle parti;

l'articolo 11, « Firma », indica la data e il luogo ove il Memorandum è stato firmato, e cioè il 6 novembre 2003 a Bruxelles, in duplice copia originale in lingua inglese e in lingua italiana, entrambi i testi autentici.

Il presente disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli:

l'articolo 1 prevede l'autorizzazione alla ratifica del Memorandum;

l'articolo 2 richiama l'ordine di esecuzione;

l'articolo 3 prevede la copertura finanziaria;

l'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge.

RELAZIONE TECNICA

*(Articolo 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni)*

SEZIONE I

DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

RELAZIONE TECNICA: X SU INIZIATIVA GOVERNATIVA
☐ INIZIALE SU RICHIESTA PARLAMENTARE
☐ INTEGRATIVA (SU EMENDAMENTO)
☐ SU TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
☐ SU TESTO APPROVATO DAL SENATO

A) Titolo del provvedimento:

DDL « Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla cooperazione per i materiali della difesa, fatto a Bruxelles il 6 novembre 2003 ».

A)

Amministrazione o altro soggetto proponente	Ministero Affari Esteri
Amministrazione competente	Ministero della Difesa

C)

TIPOLOGIA DELL'ATTO		NUMERO
Schema Decreto-legge		
Schema Disegno di legge	X	
Atto Parlamentare		
Schema Decreto Legislativo		
Schema D.P.R.		

D)

	NUMERO		PROPONENTE
Emendamento			
Subemendamento			

E) Indice delle disposizioni (articoli e commi) rilevanti ai fini della relazione tecnica:

PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE	1. Art. 4, paragrafo 4.1 2. Art. ...., comma ..... 3. Art. ...., comma ..... 4. Art. ...., comma ..... 5. Art. ...., comma ..... 6. Art. ...., comma .....
PER LA COPERTURA:	1. Art. 3, paragrafo 3.1 2. Art. ...., comma .....
PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:	1. Art. ...., comma ..... 2. Art. ...., comma .....

F) Indicare se il provvedimento comporta oneri per le Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato
(se « SI » quantificare gli oneri e indicare la relativa copertura nelle Sezioni II e III)

	NO

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

A) Descrizione sintetica dell'articolo 4, paragrafo 4.1:

Riunioni ad anni alterni del Comitato bilaterale.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa ?

SI	

C) Quantificazione negli effetti finanziari

C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.

Diaria di missione all'estero, sulla base del decreto 13 gennaio 2003, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e delle norme indicate in Appendice.

Pernottamento e biglietto aereo, sulla base dei prezzi tipo vigenti.

C.2) Metodologia di calcolo. Calcoli logico-matematici secondo gli elementi forniti dal Ministero della difesa.

e/o

C.3) Altre modalità di quantificazione e di valutazione.

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

D) **Effetti finanziari**

SEZIONE II
Tabella 1

A carico dello Stato

Articoli	Anno 2007					Anno 2008					Anno 2009					A regime	Anno terminale
	Corrente			c/Cap.		Corrente			c/Cap.		Corrente			c/Cap.			
	Annuale	Perm.	LI	Annuale	LI.	Annuale	Perm.	LI.	Annuale	LI	Annuale	Perm.	LI.	Annuale	LI.		
Art. 4, paragrafo 4.1		- 20.595										- 20.595				- 20.595	
Totale effetti finanz. negativi		- 20.595										- 20.595				- 20.595	
Totale effetti finanz. positivi																	

A carico di altre Pubbliche Amministrazioni

Articolo Comma	Anno 1		Anno 2		Anno 3		A regime	Anno terminale
	Corrente	c/Cap.	Corrente	c/Cap.	Corrente	c/Cap.		
Totale effetti finanz. negativi								
Totale effetti finanz. positivi								

N.B. In tutte le tabelle gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.

SEZIONE II bis

Tabella 2

RIEPILOGO DEGLI EFFETTI FINANZIARI

A carico dello Stato

	Anno 2007					Anno 2008					Anno 2009					A regime	nno erminale
	Corrente			c/Cap.		Corrente			c/Cap.		Corrente			c/Cap.			
	Annuale	Perm	LI.	Annuale	LI.	Annuale	Perm	LI.	Annuale	LI.	Annuale	Perm	LI.	Annuale	LI.		
Art. 4, paragrafo 4.1		- 20.595										- 20.595				- 20.595	
Totale effetti finanz. negativi		- 20.595										- 20.595				- 20.595	
Totale effetti finanz. positivi																	
Totale generale effetti finanz. negativi																	
Totale generale effetti finanz. positivi																	

A carico di altre Pubbliche Amministrazioni

Articolo Comma	Anno 1		Anno 2		Anno 3		A regime	Anno terminale
	Corrente	c/Cap.	Corrente	c/Cap.	Corrente	c/Cap.		
Totale effetti finanz. negativi								
Totale effetti finanz. positivi								

N.B. In tutte le tabelle gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.

SEZIONE III
MODALITÀ DI COPERTURA UTILIZZATE

PER GLI ONERI A CARICO DELLO STATO:

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGA TIVI PER LO STA TO (come da Tab. 2)	- 20.595		- 20.595

MODALITÀ DI COPERTURA:

A) Fondi speciali

- Tabella A	Ministero Affari Esteri	20.595		20.595
	Ministero.....			
- Tabella B	Ministero.....			
	Ministero.....			
	Totale fondi speciali	20.595		20.595

B) Riduzione di autorizzazioni di spesa

-Legge .....articolo..... comma			
-Legge.....articolo..... comma.....			
-Legge ..... articolo ..... comma			
Totale riduzione autorizzazioni di spesa			

C) Nuove o maggiori entrate

-Legge ..... articolo .....comma		-	
-Legge .....articolo..... comma.....			
-Legge ..... articolo ..... .comma			
Totale nuove o maggiori entrate			

TOTALE COPERTURA (A+B+C)	20.595		20.595

SEZIONE V

EFFETTI FINANZIARI NETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

(Compilata a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGPB)

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009
Saldo netto da finanziare			
Fabbisogno di cassa del settore statale			
Indebitamento netto			

Note:

APPENDICE

L'attuazione del Memorandum d'intesa tra l'Italia e il Consiglio federale svizzero relativo alla cooperazione per i materiali della difesa comporta i seguenti oneri a carico del bilancio dello Stato:

Articolo 4, paragrafo 4.1.

Al fine di verificare l'attuazione del Memorandum viene prevista la costituzione di un Comitato bilaterale che si riunirà ad anni alterni in Svizzera e in Italia. Nell'ipotesi dell'invio a Ginevra di nove funzionari, di cui uno in veste di interprete, con una permanenza di quattro giorni in detta città si avrà la seguente spesa.

La relativa spesa viene così suddivisa:

– pernottamento
(euro 150 al giorno × 9 persone × 4 giorni) ..... euro 5.400

– diaria giornaliera per ciascun funzionario
(euro 190 che viene ridotta di euro 63 corrispondente ad 1/3 della stessa per un totale di euro 127. Ad euro 127 vanno aggiunti euro 50 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e 23 dicembre 1996, n. 662, e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per un totale di euro 177)
(euro 177 al giorno × 9 persone × 4 giorni) ..... euro 6.372

Spese di viaggio:

– biglietto aereo A/R Roma-Ginevra
(euro 980 × 9 persone) ..... euro 8.820

Totale onere (articolo 4, paragrafo 4.1) euro 20.592

Pertanto, l'onere complessivo a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della difesa a decorrere dal 2007 e per ciascuno dei bienni successivi, è di euro 20.592, in cifra tonda euro 20.595.

Per quanto riguarda il supporto di segreteria, che il nostro Paese dovrà fornire per le riunioni che si terranno in Italia, esso verrà fornito utilizzando le strutture già esistenti presso il Ministero della difesa e pertanto la disposizione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Si evidenzia che il calcolo della diaria è stato effettuato tenendo conto del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che riduce del 20 per cento l'importo della diaria e abroga la maggiorazione del 30 per cento sulla stessa, prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941.

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

L'intervento normativo in esame è necessario per dare esecuzione ad un accordo che ha come scopo lo sviluppo di attività congiunte con il Governo della Confederazione Elvetica nel settore dei materiali della difesa, indicando le aree di cooperazione e le regole da seguire nello svolgimento delle attività congiunte.

B) Analisi del quadro normativo.

Il Memorandum d'intesa impegna le parti in attività che possono trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti legislativi generali e speciali vigenti presso i due Paesi. Il recepimento nel quadro normativo nazionale risponde ad un preciso dettato dell'articolo 80 della Costituzione, che prevede la ratifica degli accordi internazionali mediante legge formale.

C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'articolo 6, « Reclami e responsabilità », introduce il principio, già presente in accordi analoghi, approvati con apposita legge di ratifica (ad esempio l'articolo VIII della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo statuto delle loro Forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951 e ratificata dall'Italia con legge 30 novembre 1955, n. 1335, successivamente estesa alle nazioni firmatarie del Partenariato per la pace con legge di ratifica 30 giugno 1998, n. 229), secondo cui le parti regolano con « *lex specialis* » (la cui applicazione, ai sensi dell'articolo 14 delle disposizioni preliminari al codice civile, è limitata ai casi previsti dal Memorandum) sia eventuali richieste di risarcimento, connesse ad attività previste dal Memorandum, che una parte possa vantare nei confronti dell'altra, sia l'individuazione della parte competente a trattare eventuali richieste di risarcimento di danni a terzi. Nel caso di specie ciascun Partecipante rinuncia al risarcimento per lesioni o per il decesso di proprio personale o di propri agenti, o per danni o distruzione di beni, causati dall'altro Partecipante, da suo personale o agenti in servizio nello svolgimento di attività correlate al Memorandum, purché l'evento dannoso non sia dovuto a dolo o a colpa del personale o di agenti di uno dei Partecipanti: in tale caso il risarcimento graverà totalmente sul Partecipante responsabile. La trattazione di casi di risarcimento nei confronti di terzi è di competenza della parte sul cui territorio si è verificato l'evento dannoso, secondo le relative norme nazionali.

D) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Non emergono aspetti di incompatibilità con l'ordinamento comunitario, atteso che l'unico aspetto di rilevanza, quello relativo alle opportunità di gara di cui all'articolo 3, paragrafi 3.1 e 3.3, rimanda alle norme del Paese acquirente, che per l'Italia sono conformi alle norme comunitarie.

E) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

Non si pongono questioni di compatibilità con le competenze delle autonomie locali.

F) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

La materia disciplinata rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *d)*, della Costituzione.

G) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

La materia non è stata precedentemente normata né sussistono possibilità di delegificazione, attesa la natura unitaria del documento e la sua valenza politica.

2. Ulteriori elementi.

*A) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'*iter.

In materia di accordi con il Consiglio federale svizzero nello specifico settore della difesa non risultano altri progetti di legge all'esame del Parlamento. Di contro, nella passata legislatura è stata approvata la legge 6 marzo 2006, n. 120, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio Federale della Confederazione svizzera sulla effettuazione di attività congiunte di addestramento e formazione militare delle rispettive Forze armate, fatto a Berna il 24 maggio 2004.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Ambito dell'intervento.

Il Memorandum in esame vede come destinatari diretti il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero e come destinatari indiretti i comparti industriali della difesa delle due nazioni.

B) Obiettivi e risultati attesi.

Gli obiettivi consistono in un rafforzamento dei rapporti governativi ed industriali nel settore dei materiali della difesa e in una più stretta collaborazione nel campo della ricerca e sviluppo.

I risultati attesi consistono in un incremento delle opportunità per le industrie di settore delle due nazioni.

C) Impatto diretto e indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni.

L'impatto diretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni è da ricondurre nell'ambito delle attività istituzionali esplicate da parte dei dicasteri interessati. Più in particolare, il Memorandum prevede la costituzione di un Comitato bilaterale presieduto per l'Italia dal Direttore nazionale degli armamenti. La cadenza prevista per le riunioni è su base annuale. Sono altresì previste delle visite di delegazioni.

L'impatto indiretto consiste nella scelta dei Governi di procedere con un Accordo di attuazione. Tale Accordo definirà una specifica attività congiunta, i relativi obiettivi, le risorse da allocare ed ogni altro aspetto rilevante.

D) Impatto sui destinatari indiretti.

Le industrie della difesa delle due nazioni firmatarie possono essere considerate quali destinatari indiretti. Il Memorandum in questione consentirà alle industrie di competere su base reciproca per la fornitura di beni e servizi per la difesa e di usufruire di informazioni sulle opportunità di gara ed agevolerà lo scambio di informazioni, mentre la possibilità di procedere ad Accordi di attuazione potrebbe determinare lo svolgimento di programmi di sviluppo congiunti con ditte appartenenti ai rispettivi comparti industriali.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla cooperazione per i materiali della difesa, fatto a Bruxelles il 6 novembre 2003.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data al Memorandum di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 20.595 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

MEMORANDUM D'INTESA (MOU)

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO

RELATIVO ALLA COOPERAZIONE PER I MATERIALI DELLA DIFESA

Indice

1. Introduzione e obiettivi
2. Portata
3. Scambio di informazioni sulle opportunità di gara
4. Organizzazione di gestione
5. Sicurezza e visite
6. Reclami e responsabilità
7. Uso e divulgazione delle informazioni
8. Disposizioni finanziarie
9. Risoluzione delle controversie
10. Entrata in vigore, revoca, emendamento e durata
11. Firma

1. Introduzione e obiettivi

1.1 Il Governo Italiano rappresentato dal Ministero della Difesa rappresentato dalla Direzione Nazionale degli Armamenti e il Consiglio Federale Svizzero rappresentato dall'Agenzia per gli approvvigionamenti della Difesa del Dipartimento della Difesa, della Protezione Civile e dello Sport, d'ora in avanti chiamati i "Partecipanti", riconosciuto che un rafforzamento dei rapporti sarebbe di mutuo beneficio;

desiderando rafforzare i rapporti industriali nel settore della difesa e incoraggiare una più stretta cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo della difesa;

riconosciuto che i fornitori della difesa in ciascun paese dovrebbero avere l'opportunità di competere su base reciproca per l'approvvigionamento di prodotti, equipaggiamenti, materiali e servizi per la difesa, e

desiderando identificare aree di possibile cooperazione e collaborazione nel settore dei materiali della difesa;

hanno raggiunto gli accordi descritti nel presente Memorandum d'Intesa (MoU) relativo alla promozione della cooperazione bilaterale nel settore dei materiali per la difesa. I Partecipanti insieme hanno deciso di:

a) rafforzare la cooperazione nelle aree dell'industria della difesa, permettendo così a loro di migliorare le rispettive capacità di gestione della difesa;
b) cooperare nell'uso delle risorse tecniche e scientifiche della difesa in ciascun paese per incoraggiare e promuovere la ricerca, lo sviluppo e l'approvvigionamento congiunti degli equipaggiamenti della difesa per soddisfare requisiti comuni o simili;
c) identificare attività congiunte che risponderebbero ai principi della standardizzazione e dell'interoperabilità a beneficio dei Partecipanti;
d) fornire supporto reciproco incoraggiando e facilitando lo scambio di informazioni tecniche e relative agli equipaggiamenti, materiali e personale della difesa;
e) incoraggiare il dialogo e la cooperazione tra le industrie di entrambi i paesi, impegnate nella difesa e collegate al settore dell'alta tecnologia.

2. Portata

2.1 La portata delle attività di cooperazione relative al presente MoU può includere:

a) l'identificazione e la revisione periodica di requisiti specifici comuni relativi agli equipaggiamenti delle Forze Armate di entrambi i Partecipanti e la misura in cui è possibile sviluppare insieme i progetti sugli equipaggiamenti della difesa;
b) l'identificazione di una possibile collaborazione nell'acquisto di equipaggiamenti per soddisfare requisiti comuni delle Forze Armate di ciascun Partecipante, compreso il supporto logistico di equipaggiamenti approvvigionati insieme, se comuni a entrambi i Partecipanti;
c) l'assistenza reciproca nelle valutazioni, prove e sperimentazioni tecniche, nello sviluppo di concetti operativi e relativi alla manutenzione, nella stesura di accordi contrattuali con gli appaltatori e nell'organizzazione del supporto ciclo-vita per gli equipaggiamenti in servizio;
d) l'organizzazione di riunioni bilaterali e simposi sui programmi relativi agli equipaggiamenti presenti e futuri;
e) lo scambio di informazioni e la fornitura dei servizi di garanzia di qualità;
f) le compensazioni industriali a seguito di attività commerciali bilaterali e programmi di cooperazione.

2.2 Il presente MoU definisce i principi generali della cooperazione su progetti specifici. Quando viene identificata una forma specifica di cooperazione, in conformità al presente MoU viene redatto un Accordo di attuazione, nel quale vengono definiti gli obiettivi delle attività; l'agenzia di interesse principale e le autorità del progetto; i diritti sulla proprietà intellettuale e il grado di classificazione dei dati tecnici; le quote dei costi e altre disposizioni finanziarie; le disposizioni e le procedure contabili; le disposizioni contrattuali; la responsabilità; la frequenza e il tipo di rapporti da presentare; e altre disposizioni che potrebbero essere necessarie.

3. Scambio di informazioni sulle opportunità di gara

3.1 I Partecipanti cercheranno di facilitare una fornitura equa ed efficiente degli equipaggiamenti e dei servizi della difesa tra i due paesi, nella misura in cui ciò è permesso dalle leggi e dai regolamenti nazionali.

3.2 I Partecipanti, se opportuno, forniranno informazioni sulle future opportunità di offerte e di contratti proposti in tempi tali da permettere alle ditte interessate di ottenere copie dei documenti di gara necessari per la preparazione e la presentazione delle offerte.

3.3 Nelle intenzioni dei Partecipanti, le offerte e i contratti saranno soggetti alle normali regole e procedure di approvvigionamento del Partecipante acquirente; alle offerte sarà prestata completa e imparziale considerazione indipendentemente dal paese di origine del fornitore, e laddove l'offerta di una ditta nell'altro paese non venga accettata, qualora la ditta ritenga che la propria offerta sia stata rifiutata senza una giusta causa, il Partecipante acquirente, su richiesta, informerà l'altro Partecipante delle ragioni alla base della decisione.

4. Organizzazione di gestione

4.1 Per l'assistenza relativa a questi accordi, i Partecipanti costituiranno un Comitato Bilaterale per rivedere l'avanzamento in relazione al presente MoU. Il Comitato Bilaterale si riunirà su base annuale alternativamente in Italia e Svizzera. Il Partecipante ospitante svolgerà le funzioni di presidente e fornirà il supporto di segreteria. Entrambi i Partecipanti avranno un voto ciascuno e le decisioni saranno prese all'unanimità.

4.2 Il presidente del Comitato Misto per la parte italiana sarà il Direttore Nazionale degli Armamenti. Il presidente del Comitato Misto per la parte svizzera sarà il Direttore dell'Amministrazione Centrale dell'Amministrazione Centrale dell'Agenzia per gli approvvigionamenti della Difesa del Dipartimento Federale della Difesa, della Protezione Civile e dello Sport (DDPS). Altri membri delle due parti saranno nominati, se necessario.

5. Sicurezza e visite

5.1 Tutte le informazioni e il materiale classificati scambiati o generati in relazione al presente MoU saranno usati, trasmessi, conservati, trattati e protetti in conformità ai trattati internazionali in vigore già firmati dai Partecipanti.

5.2 Le visite internazionali tra i Partecipanti saranno coordinate in conformità ai suddetti trattati.

6. Reclami e responsabilità

6.1 Senza pregiudicare specifici accordi contenuti negli Accordi di attuazione relativi al presente MoU, ciascun Partecipante rinuncia a possibili reclami contro l'altro Partecipante o personale in servizio o agenti dell'altro Partecipante per lesioni

(comprese quelle che determinano il decesso) al proprio personale o agenti in servizio, oppure per danni o smarrimento dei beni di sua proprietà, se tali lesioni, morte, danno o smarrimento sono dovuti a atti o omissioni dell'altro Partecipante oppure del suo personale o agenti in servizio nello svolgimento delle mansioni ufficiali in relazione al presente MoU. Tuttavia, qualora tale danno sia dovuto ad atti od omissioni avventati, cattiva condotta intenzionale o negligenza del personale o degli agenti di uno dei Partecipanti, i costi di una eventuale responsabilità saranno a carico di quell'unico Partecipante.

6.2 I reclami da parte di Terze Parti per danni di qualsiasi natura causati dal personale o dagli agenti di un Partecipante, derivati o connessi all'esecuzione del presente MoU saranno trattati dall'autorità competente e ai sensi delle leggi dello Stato sul cui territorio è stato commesso il danno. I costi sostenuti per evadere tali reclami saranno a carico del Partecipante il cui personale o i cui agenti sono responsabili del danno.

7. Uso e divulgazione delle informazioni

7.1 Riconosciuto il valore commerciale delle informazioni, il Partecipante che riceve informazioni che includono documenti, tecnologia o materiali, soggetti o meno a diritto d'autore, brevetto, disegni registrati e non o protezione simile, assicurerà che le informazioni fornite in relazione al presente MoU non saranno usate o divulgate per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza il consenso del Partecipante che le ha originate, e che a tali informazioni è concessa tutta la protezione giuridica disponibile. In assenza di istruzioni specifiche per l'uso, il Partecipante destinatario proteggerà le informazioni considerando che sono state fornite a scopo di informazione e devono essere limitate ai Partecipanti e ai loro dipendenti.

7.2 Qualora il proprietario delle informazioni fornite in relazione al presente MoU subisca una perdita od un danno a causa di divulgazione o uso non autorizzato delle informazioni da parte del Partecipante destinatario o di una Terza Parte al quale il Partecipante destinatario ha rivelato le informazioni, allora il Partecipante destinatario risarcirà il proprietario delle informazioni per la divulgazione o l'uso non autorizzati. Nel determinare la responsabilità del risarcimento, si partirà dal presupposto che le informazioni sono state fornite direttamente dal proprietario al Partecipante destinatario e che quest'ultimo ne ha fatto un uso non autorizzato.

7.3 Il pagamento del risarcimento da parte del Partecipante destinatario, in base al paragrafo 7.2, non impedirà al proprietario delle informazioni di esercitare i suoi diritti legali contro la persona o le persone che, senza averne l'autorità, hanno rivelato o fatto un uso non appropriato delle informazioni, ma qualsiasi risarcimento ottenuto dall'esercizio di questi diritti sarà utilizzato come compensazione di pagamenti già fatti dal Partecipante destinatario per lo stesso scopo.

7.4 Il Partecipante destinatario non passerà, venderà o rivelerà a persone di nazionalità diversa da quella dei Partecipanti del presente MoU oppure ad organizzazioni internazionali informazioni, documenti tecnologia o materiali, classificati o meno, forniti in relazione al presente MoU, né rivelerà pubblicamente tali informazioni, classificate o meno, se non previo permesso scritto del Partecipante originante.

7.5 Ciascun Partecipante adotterà tutte le misure legali a sua disposizione per proteggere, a fronte di qualsiasi atto legislativo, le informazioni ricevute o generate in via riservata in relazione al presente MoU dalla divulgazione a Terze Parti, a meno che l'altro Partecipante non acconsenta in precedenza per iscritto a tale divulgazione.

7.6 A titolo di collaborazione nel fornire la protezione desiderata, ciascun Partecipante applicherà a tutte le informazioni classificate fornite all'altro Partecipante un

contrassegno nel quale viene indicato il paese di origine, la classifica di sicurezza, le condizioni del rilascio e il fatto che le informazioni sono classificate.

7.7 Le responsabilità della riservatezza relative a un Partecipante destinatario, previste in questa sezione, non si applicano per le informazioni che:

a) sono, o vengono, legittimamente in possesso del Partecipante destinatario senza particolari restrizioni; o
b) sono, o divengono, di dominio pubblico senza violare il presente MoU e sono rese disponibili per un uso illimitato.

7.8 Accordi specifici per la protezione della proprietà intellettuale connessa ai progetti e ai programmi perseguiti in relazione al presente MoU saranno inclusi nei relativi Accordi di Attuazione redatti secondo la Sezione 2.2.

8. Disposizioni finanziarie

8.1 Il presente MoU non imporrà responsabilità finanziarie ai Partecipanti ad eccezione del fatto che ciascun Partecipante sarà responsabile della propria parte di costi sostenuti per l'attuazione del presente MoU. Accordi specifici sulla ripartizione dei costi relativi ai programmi di cooperazione e collaborazione saranno negoziati come parte di uno specifico Accordo di Attuazione che può essere concluso in conformità al presente MoU.

9. Composizione delle controversie

9.1 Le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del presente MoU saranno risolte soltanto con la consultazione e la negoziazione tra i Partecipanti interessati, e non saranno riferite ad alcun tribunale nazionale o internazionale o ad altra Terza Parte per la composizione.

10. Data di entrata in vigore, revoca, emendamento e durata

10.1 Il MoU entrerà in vigore alla data del ricevimento della seconda delle due notifiche tramite le quali i Partecipanti si informano vicendevolmente del completamento delle rispettive procedure interne.

10.2 Ciascun Partecipante unilateralmente può porre termine il presente MoU con un preavviso scritto di 90 giorni all'altro Partecipante. Tutti gli Accordi di Attuazione esistenti che si riferiscono al presente Accordo avranno termine, qualora contengano una clausola di revoca nell'Accordo di Attuazione. In assenza di una clausola di revoca, l'Accordo di Attuazione sarà revocato con un preavviso scritto di 90 giorni all'altro Partecipante.

10.3 I benefici e le responsabilità dei Partecipanti per quanto attiene alla sicurezza e alle visite (sezione 5); ai reclami e alle responsabilità (sezione 6); all'uso e alla divulgazione delle informazioni (sezione 7) e alle composizione delle controversie (sezione 9) continueranno ad essere validi, indipendentemente da qualsiasi recesso o revoca del presente MoU.

10.4 Il presente MoU può essere emendato con il consenso scritto congiunto di entrambi i Partecipanti. Gli emendamenti così concordati entreranno in vigore con le stesse procedure applicate per il presente MoU.

11. Firma

In fede di ciò i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Memorandum d'Intesa. Fatto a ..Bruxelles.... il ..6-11-2003.. in duplice copia originale, ciascuna in lingua inglese e lingua italiana, entrambi i testi essendo autentici.

Per il Governo della Repubblica Italiana rappresentato dalla Direzione Nazionale degli Armamenti

Il Direttore Nazionale degli Armamenti

Per il Consiglio Federale Svizzero rappresentato dall'Agenzia per gli approvvigionamenti della Difesa del Dipartimento della Difesa, della Protezione Civile e dello Sport

Il Capo degli Approvvigionamenti della Difesa

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,60

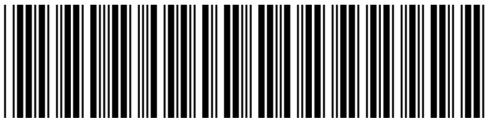

15PDL0021810